

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 aprile 2025, n. 224

“Società cooperativa Sociale San Bernardo” (P. IVA 01898690746).

Autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. per l’attività specialistica ambulatoriale chirurgica ex art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per la disciplina di OCULISTICA e per più discipline di AREA MEDICA e CHIRURGICA, e per l’attività specialistica ambulatoriale medica ex art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per varie discipline presso la struttura sanitaria denominata “IGEA” di Grottaglie (TA) alla via Taranto n. 73.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell’incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 31/03/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 31/03/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d’incarico E.Q. *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell’Offerta*, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. stabilisce:

- all’art. 3 (*“Compiti della Regione”*), co. 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*;

- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)"*), come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che "
 1. *Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.*
 2. *Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura";*
 3. *Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della medesima legge – n.d.r];*
 4. *... (omissis)*
 5. *Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.*
 6. *Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ... (omissis);*

... (omissis)".

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. (*"Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche"*) prevede:

- all'art. 2 (*"Definizioni"*) che " 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

... (omissis)

b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento... (omissis)";
- all'art. 4 (*"Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile"*) co. 2 che *"Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:*
 - a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - **ALLEGATO 1A e OC1;***
 - b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - **ALLEGATO 2A e OC2;***
 - c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - **ALLEGATO 3A e OC3;***
 - d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - **ALLEGATO 4A.**";*

- all'art. 14 ("Fabbisogno") co. 5 che "Nell'ambito di una struttura per la quale sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione per l'ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, e rilasciato parere favorevole di compatibilità per una o più branche di cui al comma 1, oltre all'autorizzazione regionale (alla realizzazione e successivamente) all'esercizio per le medesime discipline, potrà essere anche richiesta e rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per le discipline chirurgiche a minore invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), in deroga alle previsioni di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 5, comma 6 del presente Regolamento. In tal caso la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sarà in capo alla Regione anche con riferimento alle discipline dell'area chirurgica a medio-bassa invasività (Allegato 4A, art. 5, comma 1, punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017) e per quelle a media invasività (Allegato 2A, art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017), fermo restando le previsioni di cui all'Allegato 2A e dell'Allegato 4A".

Con D.D. n. 273 del 07/06/2024, il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato "di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell'ambito territoriale dell'ASL TARANTO con riferimento all'arco temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii.: per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA e per la branca di OCULISTICA alle richieste trasmesse

- i. ...(omissis);
- ii. dal Comune di Grottaglie (TA), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "San Bernardo Cooperativa Sociale ONLUS", con sede operativa in Grottaglie (TA) alla via Taranto...(omissis)".

Con pec del 16/07/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 434320 del 09/09/2024, il legale rappresentante della Società in oggetto ha trasmesso la "DOMANDA PER l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. - prestazione di specialistica ambulatoriale chirurgica - Branche: area medica, area chirurgica ed oculistica - di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., in Grottaglie — Via Taranto, n. 73" con la quale ha rappresentato quanto segue:

"Il sottoscritto...(omissis) in qualità di legale rappresentante della Società cooperativa sociale San Bernardo Onlus

CHIEDE

in relazione alla struttura con denominazione:

IGEA: Centro Medico Diagnostico fisioterapico e Medicina Rigenerativa Via Taranto, n. 73 - Grottaglie - autorizzazione n. 578 del 18.03.2024

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio:

per la prestazione di specialistica AMBULATORIALE CHIRURGICA, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017, giusta autorizzazione alla realizzazione n. 580 del 14.06.2024, rilasciata dal Comune di Grottaglie a seguito di parere favorevole di compatibilità da parte della Regione Puglia con determinazione n. 273 del 07.06.2024 Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Servizio Accreditamenti e Qualità- Prestazioni erogabili di cui agli Allegati 3A e OC3 del RR n. 15/2020 e smi. - Branche: area medica, area chirurgica ed oculistica; ...(omissis)."

Con nota prot. 502957 del 15/10/2024, trasmessa a mezzo pec al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e al legale rappresentante della Società, la scrivente Sezione ha invitato:

"(...)

- il legale rappresentante della Società in indirizzo a trasmettere alla scrivente Sezione ...(omissis)
- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e

s.m.i., una volta ricevuta l'integrazione documentale di cui al punto precedente, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura di specialistica ambulatoriale sita in Grottaglie alla Via Taranto n. 73 di cui è titolare la società in indirizzo, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegati ROC3 e 3B e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per le prestazioni erogabili di cui agli allegati 1A, 2A, 3A, OC1, OC2 e OC3 per le discipline di:

1. OCULISTICA
2. CHIRURGIA GENERALE
3. CHIRURGIA VASCOLARE
4. GINECOLOGIA
5. ORTOPEDIA
6. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA

nonché al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegati 1B e 2B, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale medica e chirurgica in MINORE e MEDIA INVASIVITÀ per le prestazioni erogabili di cui agli allegati 1A, 2A e 4A per le discipline di:

7. DERMATOLOGIA
8. UROLOGIA

comunicando l'esito alla scrivente”.

Con pec del 25/10/2024, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 533553 del 30/10/24, la Società ha riscontrato la predetta nota.

Con pec dell'11/03/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 128125 di pari data, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto ha trasmesso la nota prot. n. U.55038 di pari data ad oggetto: "Richiesta di autorizzazione all'esercizio (...) di un ambulatorio chirurgico (art.5 c.1 punto 1.6.1) denominato "IGEA" per varie discipline ubicato in Grottaglie ...(omissis)", con la quale:

"...(omissis)

Dalle verifiche operate presso la struttura in oggetto a seguito di sopralluogo esperito dagli organi competenti di questo Dipartimento di Prevenzione e dalla valutazione della documentazione presentata, è emerso quanto segue.

Requisiti Generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili di cui alla Sezione "A" - Regolamento Regionale n.3/2010.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dal Reg. Reg. n.3/2010, dal R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. — Allegati ROC3 e 3B e dalla L.R. n.9/2017 ss.mm.ii., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASITA' per le prestazioni erogabili di cui agli allegati 1A, 2A, 3A,

°Ci, OC2 e OC3 per le discipline di:

- OCULISTICA
- CHIRURGIA GENERALE
- CHIRURGIA VASCOLARE
- GINECOLOGIA
- ORTOPEDIA
- GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA

Inoltre, possiede anche i requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e ss.mm. ii alle Sezioni A — Requisiti Generali e B.01.01 (colonna sinistra), dal R.R. n 15/2020 e ss.mm.ii. — Allegati 1B e 2B dalla L.R. n.9/2017 ss.mm.ii., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ambulatoriale chirurgica in MEDIA e MINORE INVASITA' per le prestazioni erogabili di cui agli allegati: 1A, 2A e 4A per le discipline di:

- DERMATOLOGIA
- UROLOGIA

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti Organizzativi

La dotazione organica prevista operatività tecnica. risulta adeguata alla tipologia e all'orario di

Responsabile Sanitario

Il Responsabile Sanitario della Struttura Sanitaria Poliambulatoriale è il Dr. SACCOMANNO Michele...(omissis), laureato in Medicina e Chirurgia...(omissis), specializzato in Terapia Fisica e Riabilitazione...(omissis) e in Ortopedia e Traumatologia...(omissis) - iscritto all'Albo dei Medici e Chirurghi di Brindisi al n. 1087...(omissis).

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che l'Ambulatorio denominato "IGEA" — sede di Grottaglie (TA) Via Taranto n. 73, intestato a Impresa Cooperativa Sociale "San Bernardo ONLUS" con sede legale in Latiano (BR) Via Giovanni Carrino n. 2, rappresentante legale è il Sig. D'Adamo Angelo (...), possiede i requisiti previsti per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio per l'attività specifica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASITA' per le prestazioni erogabili di cui agli allegati 1A, 2A, 3A, 0C1, 0C2 e 0C3 per le discipline di:

- OCULISTICA
- CHIRURGIA GENERALE
- CHIRURGIA VASCOLARE
- GINECOLOGIA
- ORTOPEDIA
- GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA

Inoltre, possiede anche i requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e ss.mm. ii alle Sezioni A — Requisiti Generali e B.01.01 (colonna sinistra), dal R.R. n 15/2020 e ss.mm.ii. — Allegati 1B e 2B dalla L.R. n.9/2017 ss.mm.n., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ambulatoriale chirurgica in MEDIA e MINORE INVASITA' per le prestazioni erogabili di cui agli allegati: 1A, 2A e 4A per le discipline di:

- DERMATOLOGIA
- UROLOGIA".

Per tutto quanto innanzi esposto,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria denominata "IGEA" sita in **Grottaglie (TA) alla via Taranto n. 73** di cui è titolare la "**Società cooperativa Sociale San Bernardo**", P. IVA 01898690746, il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Michele Saccomanno, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine della Provincia di Brindisi al n. 1087 e specializzato in terapia fisica e riabilitazione e in ortopedia e traumatologia:

- per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche **in maggiore invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per le seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	a) oculistica	Oculistica
2	b) area chirurgica	Chirurgia generale
3	b) area chirurgica	Chirurgia vascolare
4	b) area chirurgica	Ostetricia e Ginecologia
5	b) area chirurgica	Ortopedia

6	c) area medica	Gastroenterologia ed endoscopia
---	----------------	---------------------------------

- per l'**attività specialistica ambulatoriale medica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche **in minore e media invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per le seguenti discipline:

Num.	Disciplina
1	Dermatologia
2	Urologia

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *“Gli ambulatori chirurgici ... (omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di “riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto”;*
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria denominata "IGEA" sita in **Grottaglie (TA) alla via Taranto n. 73** di cui è titolare la "**Società cooperativa Sociale San Bernardo**", P. IVA 01898690746, il cui Responsabile Sanitario di struttura è il dott. Michele Saccomanno, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'Ordine della Provincia di Brindisi al n. 1087 e specializzato in terapia fisica e riabilitazione e in ortopedia e traumatologia:

- per l'**attività specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche **in maggiore invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.6.1 per le seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	a) oculistica	Oculistica
2	b) area chirurgica	Chirurgia generale
3	b) area chirurgica	Chirurgia vascolare
4	b) area chirurgica	Ostetricia e Ginecologia
5	b) area chirurgica	Ortopedia
6	c) area medica	Gastroenterologia ed endoscopia

- per l'**attività specialistica ambulatoriale medica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche **in minore e media invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per le seguenti discipline:

Num.	Disciplina
1	Dermatologia
2	Urologia

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. "*Gli ambulatori chirurgici ... (omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa*

in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto”;

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società (coopsanbernardo@pec.it);
- al Direttore Generale dell’ASL TA (direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it);
- al Direttore del Dipartimento di Prev. ASL TA (dipartprevenzione.asl.taranto@pec.it);
- al Sindaco di Grottaglie (protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2025/00242 dei sottoscrittori della proposta:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro